


Anno III

3

2007



IN QUESTO NUMERO:

- OUA - V Conferenza Nazionale dell'Avvocatura
- Scuola Forense
- AIGA: Lavori in corso
- Medicina Legale - Danno biologico iure creditatis
- Non fidarsi dei giudici è bene, fidarsi è meglio?
- La tutela del diritto d'autore
- La testimonianza del minore
- Criminologia: Identikit
- La Sicilia senza metafora
- Commissione Pari Opportunità - Azioni positive
- Premio letterario 

**PERIODICO
DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI
DI CALTANISSETTA**

RIVISTA

DELL'

AVVOCATURA



RIVISTA DELL' AVVOCATURA

Direttore Responsabile

AVV. EMANUELE LIMUTI

Coordinatore di Redazione

Avv. Renata Accardi

Redazione

Avv. Giuseppe Iacona

Avv. Francesco Panepinto

Avv. Sergio Iacona

Avv. Giuseppe Panepinto

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta,

Via Libertà n. 3 - 93100 Caltanissetta

Tel. 0934.591264

e-mail: rivistavvocatura@yahoo.it

Impaginazione e stampa:

Lito Art S.r.l. - Via Vespri Siciliani, 85

Caltanissetta - Tel. 0934.583074 - Fax 0934.542705

e-mail: lito.art@virgilio.it

Autorizzazione del Tribunale di Caltanissetta

n. 187 del 6 Aprile 2005

3/2007

Sommario

La scommessa dell'Avvocatura di E. LIMUTI	p. 2
Il Consiglio dell'Ordine	p. 3
L'OUA: V Conferenza Nazionale dell'Avvocatura di E. Limuti e R. BARBIROTTO	p. 4
La Camera Penale di S. IACONA	p. 12
AIGA: Lavori in corso di M. GUARNACCIA	p. 13
Scuola forense	p. 14
Il Medico legale: Danno biologico... di V. MILISENNA	p. 17
Non fidarsi dei giudici è bene... di G. TONA	p. 20
La Sicilia senza metafora di E. RANDAZZO	p. 22
Carcere minorile, quo vadis? di A. SALERNO	p. 24
Quella irresistibile voglia di repressione... di G. DACQUI	p. 26
Criminologia e dintorni: l'Identikit di E. LIMUTI	p. 27
Il Diritto Romano Cristiano di O. LUNETTA	p. 29
V.P.O. Chi sarà mai? di S. PETIX	p. 32
Nel cassetto... parole, parole, parole di F. SICILIANO	p. 33
Deregolamentazioni e liberalizzazioni di C. ARIOSTO	p. 36
Riforma del processo del lavoro di C. RUSSO	p. 38
Pentiti e pentitismo di S. PECORARO	p. 40
Giuristi e Artisti	p. 43
Actio Pauliana ... e non solo di F. TIMPANELLI	p. 45
Commissione pari opportunità di C. AMICO E A. MACALUSO	p. 48
Analisi statistica... di A. MASTROSIMONE	p. 50
Eva togata di R. ACCARDI	p. 52
Il diritto tra il serio e il faceto di A. SAIA	p. 53
L'Occhio e Jurisdoqu di TALEIUM NELEIUM	p. 55

All'interno, Sezione di legislazione, giurisprudenza e dottrina a cura di *Marzia Maniscalco e Marcello Mancuso*
Articoli di *F. Giunta, C. Crapanzano, A. Campione, S. Mancuso.*



Il medico Legale

DANNO BIOLOGICO IURE HEREDITATIS:

ragionevolezza dell'intervallo tra il fatto illecito ed il decesso...

L'argomento appare di estremo interesse, infatti, se pur rappresentato in maniera quantitativa

poco significativa nel novero del contenzioso civile, possiede correlati di innegabile pregnanza sociale. Per altro, l'esito del contenzioso, nonostante da diversi anni l'orientamento dottrinario appaia ormai consolidato su determinati schemi, è connotato da diversità difficilmente giustificabili.

Iniziamo la nostra analisi con una nota storica che conferma quanto detta problematica sia stata sempre dibattuta: già nel 1927 il Carnelutti si occupò del danno iure hereditatis in casi di omicidio, nel suo saggio dal titolo IL DANNO ED IL REATO.

Anche la Corte Costituzionale è intervenuta in tema di danno biologico iure hereditatis infatti, con sentenza n. 372/94, si è uniformata alla prevalente giurisprudenza di merito, negando la risarcibilità di tale danno nel caso di morte istantanea del soggetto leso ed ha modificato la configurazione del danno alla salute, sino ad allora visto alla luce della pronuncia n. 184/86 della Corte di Cassazione.

Al di là delle concezioni dottrinali o del giudicato, permane comunque un vuoto, cui sono conseguite le interpretazioni più varie inerente la quantificazione del "lasso di tempo" tra il fatto illecito e la conseguente morte del danneggiato, atto a concretizzare la risarcibilità del danno biologico iure hereditatis.

Dagli spunti soprariportati (che rappresentano il recente passato), torniamo ai giorni nostri e precisamente al 29.10.2007 data in cui la III sez. della Cassazione Civile ha depositato la sentenza n. 21976, di cui si riporta qualche passo:

"... 2.2. La menomazione all'integrità psico-fisica della persona, in sé e per sé considerata e che incide sul valore umano in ogni sua concreta dimensione, è risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c., come danno alla salute o danno biologico del soggetto leso per l'intera durata della sua vita residua, nel caso di invalidità permanente, oppure, nel caso di invalidità temporanea, finché la malattia risulti ancora in atto (Cass. 23 aprile 2004, n. 7730, tra le tante).

Il danno biologico per la lesione del diritto alla salute va tenuto distinto dal diritto alla vita, sebbene si

tratti di beni connessi. Il bene della salute, infatti, è una qualità di quello alla vita, ma è diverso dal primo ed entrambi fanno capo a diritti distinti, sicché la lesione dell'integrità fisica, quando abbia esito letale, non si può considerare una sottopotesi di lesione alla salute in senso proprio (così Corte Costituzionale sentenza 27 ottobre 1994 n. 372).

Ne deriva che, nel caso di lesioni mortali, non può negarsi autonoma rilevanza alle lesioni rispetto alla morte, poiché si tratta di eventi che incidono su beni giuridici che sono diversi e, quindi, sono lesivi dei diversi corrispondenti diritti e non si può escludere la configurabilità di un danno biologico per la perdita del bene salute, anche nel caso in cui dalle lesioni sia derivata la morte della vittima, se questa è rimasta in vita, in condizioni di menomata integrità psico-fisica, per un apprezzabile periodo di tempo successivo alle lesioni.

In questo caso nel patrimonio del soggetto leso si è maturato un diritto di credito al risarcimento del danno, che è trasmissibile ai suoi eredi, che potranno conseguirlo iure hereditatis nei confronti dell'autore dell'illecito.

Quando, invece, la morte del soggetto sia intervenuta subito dopo le lesioni, specie se di notevole gravità, non si realizzano le condizioni per la maturazione di diritto al risarcimento del danno biologico o di quello cosiddetto morale, sicché esso non rientra in quella parte del patrimonio che è trasmesso ai suoi eredi e da questi esercitabile iure hereditatis: per tutte, Cass. 23 febbraio 2005, n. 3766; 16 maggio 2003, n. 7632, 14 marzo 2002, n. 3728.

2.3. Quest'ultima condizione è quella che si è verificata in questo giudizio: la Corte di appello di Roma, infatti, ha accertato in maniera insindacabile in questa sede di legittimità che C.A. a seguito dell'investimento è subito entrato in coma profondo; sicché correttamente ha escluso che si sia maturata quella lesione alla integrità psico-fisica comportante il sorgere del diritto al risarcimento, trasmissibile agli eredi.

Le stesse considerazioni valgono per il diniego del danno non patrimoniale. ..."

A differenza dei postulati, sia in caso di ricerca di "consenso" che in ambito meramente informativo, nell'esternazione di concetti non può prescindere dall'argomentare ed a tal pro deve dirsi che la sentenza 21976/2007 appare dottrinarmente supportata, ineccepibile nel percorso giuridico seguito e conseguen-

ziale nella sintesi decisionale; ma tutte queste lusinghiere, seppur “dovute,” caratteristiche non appaiono bastevoli alla concretizzazione dei concetti esposti in giudizi di merito, affinché gli esiti siano assonanti e tutti inquadrabili lungo una comune linea decisionale.

A suffragio si citi la mancanza di precise indicazioni su “quanto” debba protrarsi il “lasso di tempo” intercorrente tra il fatto illecito e l’exitus del danneggiato affinché si concretizzi la risarcibilità “iure hereditario” del danno biologico.

Si ci rende conto che non è assolutamente facile stabilire uno spartiacque temporale, ma d’altro canto, proprio per non dar corpo al detto popolare “... ogni testa è un Tribunale” e nel rispetto degli indirizzi conseguenti alla pronuncia della Suprema Corte, credo che sia i Cittadini che gli Operatori di giustizia, meritino conoscere i confini all’interno dei quali possono muoversi.

Riportiamo a tal pro, alcune tra le più recenti pronunzie della Suprema Corte sull’intervallo “fatto illecito - morte del danneggiato”:

Sentenza n. 21976/2007 (Cass. Civ. sez III):

“... se questa è rimasta in vita, in condizioni di menomata integrità fisio-psichica, per un apprezzabile periodo di tempo successivo alle lesioni. ...”

Sentenza n. 18537/2007 (Cass. Civ. sez III):

“... non si può escludere la configurabilità di un danno biologico per la perdita del bene salute, anche nel caso in cui dalle lesioni sia derivata la morte della vittima, se questa è rimasta in vita, in condizioni di menomata integrità fisio-psichica, per un apprezzabile periodo di tempo successivo alle lesioni. In questo caso nel patrimonio del soggetto leso si è maturato un diritto di credito al risarcimento del danno, che è trasmissibile ai suoi eredi, che potranno conseguirlo iure hereditatis nei confronti dell'autore dell'illecito. Quando, invece, la morte del soggetto sia intervenuta subito dopo le lesioni, specie se di notevole gravità, non si realizzano le condizioni per la maturazione di diritto al risarcimento del danno biologico o di quello cosiddetto morale, sicché esso non rientra in quella parte del patrimonio che è trasmesso ai suoi eredi e da questi esercitabile iure hereditatis: per tutte, Cass. 23 febbraio 2005, n. 3766; 16 maggio 2003, n. 7632, 14 marzo 2002, n. 3728. ...”

Sentenza n. 18163/2007 (Cass. Civ. sez III):

“... Orbene si deve tenere presente che in questi anni la giurisprudenza ha continuato a mantenersi nella scia della configurazione del danno biologico come danno procurato alla salute della vittima e non come danno consistente nella privazione della sua vita (cfr. Cassazione civile, sezione 3^ n. 8970 del 10 settembre 1998, Rv. 518761 secondo cui: "il bene salute ed il bene vita costituiscono beni distinti e tutelati in forma distinta. Mentre infatti il primo ammette una forma di tutela risarcitoria, il secondo no, in quanto,

essendo strettamente connesso alla persona del suo titolare, non se ne può concepire la autonoma risarcibilità quando tale persona abbia cessato di esistere. Ne consegue che, in caso di morte di un individuo causata dall'altrui atto illecito, ove la morte sia contestuale all'azione dannosa, nulla è dovuto agli eredi a titolo di risarcimento iure successio-nis del danno biologico sofferto dal loro dante causa, in quanto questi non ha mai subito alcun danno biologico rigorosamente inteso”).

Sentenza n.

17175/2007 (Cass. Civ. sez III):

“... non è affatto sufficiente un qualsiasi intervallo tra il sinistro e il decesso ai fini del riconoscimento di tale diritto, come pure sostenuto dal ricorrente, ma è necessario, com'è giurisprudenza consolidata di questa Corte, che tra i due fatti intercorra un idoneo lasso di tempo. ...”

Sentenza n. 13954/2007 (Cass. Civ. sez III):

“... In questa prospettiva l'apprezzabilità dello spazio intertemporale richiesta dalla giurisprudenza (Cassazione civile sezione 3^, n. 9959 del 28 aprile 2006, Rv. 590699, n. 6946 del 22 marzo 2007, Rv. 595964) consiste nel requisito di una netta separazione temporale fra i due eventi che valga a distinguere la loro verificazione nel tempo. ...”

Sentenza n. 3549/2004 (Cass. Civ. sez III):

“... Ne consegue che quando la morte è causata dalle lesioni, dopo un apprezzabile lasso di tempo, il danneggiato acquisisce (e quindi trasferisce agli eredi) soltanto il diritto al risarcimento del danno biologico da inabilità temporanea e per il tempo di permanenza in vita. ...”

8.3. Quindi, per quanto per comodità di esposizione si parli di “apprezzabilità del tempo”, in effetti si tratta di “apprezzabilità del danno” alla salute, prima dell’esito finale infausto. Il tempo, infatti, è, per definizione, in ogni caso apprezzabile: il danno alla salute, inteso come perdita, può invece non essere apprezzabile se il tempo intercorrente tra lo stato di piena validità e quello della morte è molto ristretto. In modo pienamente condivisibile, questa Corte ha rilevato che la trasmissibilità agli eredi del diritto di credito risarcitorio per danno biologico va escluso quando la morte segua l’evento lesivo a distanza di tempo talmente ravvicinata da rendere inapprezzabile l’incisione del bene salute (Cass., 1704/1997). Ne consegue che, se il danno biologico della vittima si protrae anche solo per qualche giorno, salvo ovviamente le peculiarità del caso concreto rimesse sempre alla esclusiva valutazione del giudice di merito, in linea di

“per quanto per comodità di esposizione si parli di “apprezzabilità del tempo”, in effetti si tratta di “apprezzabilità del danno” alla salute, prima dell’esito finale

massima esso è apprezzabile, in quanto secondo l'orientamento corrente in giurisprudenza ed in dottrina, è ritenuto apprezzabile anche il danno biologico temporaneo di pochi giorni (ed addirittura di un giorno) e non si vede perché, se la vittima del sinistro deceda, invece di guarire, detto danno biologico non dovrebbe essere apprezzabile.

8.4. Infatti il diritto al risarcimento del danno biologico per quei pochi giorni (o per quel solo giorno) di vita è già maturato limitatamente agli stessi (o allo stesso) e non vi è ragione perché l'evento letale successivo dovrebbe avere l'effetto "retroattivo" di annullarlo, una volta ritenuto come sopra si è detto - che detto danno biologico, per così dire terminale, altro non è che un danno biologico assoluto temporaneo (tra la data del sinistro e quello della morte). Va, quindi condiviso l'arresto di questa Corte che ha ritenuto che sussistesse l'ipotesi del danno iure hereditatis in favore dei congiunti di una bambina deceduta dopo cinque giorni dal sinistro (Cass., 3728/2002). ..."

Più si entra nel merito e più dubbi ci assalgono, ma allora quanto tempo è necessario perché il danno biologico divenga risarcibile ... iure hereditatis?

Se giurisprudenza tutt'altro che costante si è espressa in maniera non proprio uniforme, quale garanzia di "equità" potrà trovare il Cittadino?

Per altro oggi, dei Parenti bene assistiti, si guarderanno bene dal chiedere di "staccare la spina", se non dopo avere avuto la certezza che si sia consolidato lo ... ius hereditatis?

È opinione dello scrivente che l'intervallo temporale, su cui tanto si è scritto, sia più inquadrabile come una "umana" convenzione che non come l'effettiva concretizzazione di una condizione.

Per comodità espositiva si provi ad immaginare un mondo totalmente computerizzato, dove le operazioni (domande, concessioni, giudizi, etc), vengono esitate in milionesimi di secondo.

Un Cittadino di questo mondo (ormai non più così lontano), rimane vittima di azione illecita subendo delle lesioni tanto gravi che lo portano a morte nelle immediatezze dell'occorso od anche "sul colpo".

Anche nella "morte sul colpo" esiste un piccolo intervallo temporale che, per quanto infinitesimo, è innegabilmente esistente ed apprezzabile per cui il computer inoltra la domanda, ottiene il risarcimento del danno biologico, acquisisce al patrimonio personale del danneggiato il ristoro, e quindi sopraggiunto l'exitus, lo divide agli aventi diritto.

Questo dubbio sulla temporalità di stacco, deve essere stato apprezzato

"Più si entra nel merito e più dubbi ci assalgono, ma allora quanto tempo è necessario perché il danno biologico divenga risarcibile ... iure hereditatis?"

anche dagli estensori della già citata sentenza n.3549/2004 che riconoscendo al "tempo" sempre e comunque una sua "apprezzabilità" iniziano a parlare di "apprezzabilità del danno", discorso che sembra molto più aderente alla realtà dei fatti.

Ma allora se, come condividiamo, è il "danno" che deve essere connotato da "apprezzabilità" e se, come è scientificamente inoppugnabile, esiste sempre un intervallo di tempo, per quanto piccolo tra la lesione e la morte, e se ancora, per causare la morte il "danno" deve essere gravissimo, come si può stabilire una linea di demarcazione tra lo iure hereditario maturato e quello non maturato?

Ci troviamo per altro in perfetta assonanza con il sostenere che il "danno biologico" andrebbe ristorato tenendo conto della "vita residua" del danneggiato, ma il ristoro è destinato al "danneggiato" e non ai suoi legittimi eredi.

A questo punto allora sembrerebbe molto più giusto e forse anche più equo adottare una delle due ipotesi di percorso:

a) lesioni tanto gravi da avere come conseguenza un decesso, per minuscolo che sia l'intervallo di tempo tra l'azione illecita ed il decesso, configurano sempre e comunque la concretizzazione di un danno biologico iure hereditatis;

b) inquadrare il danno biologico come danno procurato alla salute della vittima e non come danno consistente nella privazione della sua vita per cui se la gravità delle lesioni è tale da portare a morte il soggetto, agli eredi, in aggiunta ad ogni altro tipo di danno eventualmente dimostrato, andranno riconosciute solo le spettanze correlate alla "inabilità temporanea" del de cuius e non al danno biologico.

Agognerei che le citate ipotesi di percorso, lungi dal voler rappresentare la soluzione di tutti i mali, potessero fungere da stimolo per trovare un metodo, che al di là delle concettualizzazioni dottrinarie, forbite, esitate a fatiche culturali facilmente apprezzabili nonché perfettamente condivisibili sul filo logico, divenga invece strumento di misurazione "equo", ripetibile ed il più possibile esente da disequilibri che ledono il Cittadino e certamente non fanno bene alla giustizia, che è giusta per sua stessa concezione ma viene amministrata da esseri umani, certamente lontani dalla perfezione.

Vito C.M. Milisenna

Resp. U.O. Dipartim di Med. Legale
Az. Osp. S. Elia
CALTANISSETTA

"trovare un metodo, che al di là delle concettualizzazioni dottrinarie, divenga invece strumento di misurazione "equo",